

interpretata come un proprio successo da quella minoranza violenta del movimento NO TAV cui la DOSIO appartiene, mentre, dall'altro, potrebbe essere giudicata una sorta di resa delle Istituzioni da una parte della pubblica opinione non informata.

Quanto a quest'ultima possibile interpretazione, è ovvia e dovuta la indifferenza delle decisioni giudiziarie rispetto alle aspettative più o meno diffuse dei cittadini, specie se non informati sugli aspetti tecnici delle questioni giuridiche connesse.

Quanto alle valutazioni della parte violenta del movimento dei NO TAV, va pacificamente aggiunto, alla loro irrilevanza, il fatto che questo Ufficio considera eccezionale la posizione della DOSIO e che scelte diverse sarebbero adottate in presenza di analoghe condotte di persone infrasettantenni nonché della stessa DOSIO, se suoi futuri comportamenti determinassero (ad es., per la gravità e rischio di reiterazione di eventuali diversi reati) il sorgere di eccezionali esigenze cautelari.

Lo Stato, infatti, non può certo rinunciare o arretrare rispetto alle proprie competenze in termini di repressione e sanzione di condotte illegali, ma deve anche saperne modulare l'applicazione a seconda dei casi concreti, proprio in tal modo dimostrando maggiore autorevolezza e credibilità.

La revoca della misura cautelare in atto, insomma, oltre che costituire uno strumento razionale per interrompere una ritualità mediatica finalizzata alla propaganda delle ragioni della "militanza anti - Tav", corrisponderebbe ai parametri previsti dalla legge ed esonererebbe gli organi di polizia giudiziaria da attività impegnative e prive di reale effetto".

-----oOo-----

A fronte della articolata istanza sin qui riportata, il GIP di Torino, dopo avere ricordato che la *"DOSIO Nicoletta risulta violare sistematicamente la misura detentiva dimestica"* e che *"nonostante ciò, il PM chiede la revoca della misura in corso sulla base della considerazione che, essendo la Dosio ultrasettantenne, la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti non potrebbe essere aggravata per l'insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza"*, rigettava l'istanza stessa poiché *"secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la violazione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari giustifica, anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 275 co. IV c.p.p. la sostituzione della misura detentiva domestica con quella della custodia in carcere, senza necessità di verificare la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (cfr., in tal senso, Cass., sez. 3^a, 12.2.2014, n. 10260)."*

Il Giudice, inoltre, affermava non poter aggravare la misura cautelare (emettendo, cioè, ordinanza di custodia cautelare in carcere) *“essendo comunque necessaria (o quanto meno opportuna) una richiesta in tal senso del Pubblico Ministero”*.

Orbene, prescindendo da quest'ultima indiretta sollecitazione, va detto che **le scarse valutazioni del G.I.P. non appaiono condivisibili per le ragioni che seguono.**

La motivazione si limita a fare riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione – Sez. III che, pur affermando principi giuridici conformi all'orientamento del GIP, riguarda il caso di una donna di 27 anni, madre di prole di età non superiore a tre anni, condannata a 15 anni di reclusione per il reato aggravato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ex artt. 74 co. 1, 2, 3 e 4, in relazione all'art. 80 co.2 DPR 309/90 : anche valutando una sentenza della Corte Suprema, osserva il PM, i fatti che ne sono oggetto dovrebbero essere tenuti in una certa considerazione.

La Corte di Cassazione, però, fa riferimento – quale norma che legittima l'aggravamento della misura cautelare - all'art. 276 co. 1 ter cpp che prevede anche la deroga a tale aggravamento quando *“il fatto sia di lieve entità”*. E non vi può essere dubbio che questa ipotesi ricorra nella condotta della DOSIO, in quanto non finalizzata alla fuga in senso tecnico, ma alla reiterazione di un *“rito”* innocuo, quello descritto nella istanza del PM.

Ma la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza citata dal GIP, cita a sua volta la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2002 (ed altre sentenze della Cassazione che a questa si adeguano) la quale, nel giudicare l'art. 276 co. 1 ter cpp non in contrasto con i principi costituzionali, ha sottolineato l'inesistenza di qualsiasi automatismo obbligatorio tra la violazione degli arresti domiciliari e il conseguente aggravamento della misura cautelare in atto, a tal proposito precisando che la citata norma procedurale :

“..non esclude, tuttavia, che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura possa essere comunque apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione”..

Aggiunge la Corte di Cassazione che si deve intendere

“tale affermazione del giudice delle leggi nel senso che è onere del giudice verificare l'effettiva lesività e le caratteristiche strutturali della condotta dell'indagato, che deve in concreto essere qualificata come una effettiva trasgressione (Sez. III n. 28606, 17 luglio 2012. Analoghe considerazioni sono

contenute in Sez. V n. 42017, 2 novembre 2009, cit. V. anche Sez. VI n. 5690, 5 febbraio 2008, cit)."

E proprio per le modalità della condotta della DOSIO, nient'affatto finalizzata alla fuga effettiva, ma solo alla sua partecipazione a pubblici eventi pur politicamente motivati ma in sé non illegali, si può tranquillamente affermare, a parere del P.M., che la condotta di trasgressione in concreto realizzata non presenti quei *caratteri di effettiva lesività* che legittimerebbero l'aggravamento della misura in atto, ricorrendo anzi – come prima si è detto – l'ipotesi di un fatto di lieve entità (ex art. 276 co. 1 ter cpp, ultima parte).

Vi è pure da precisare che, effettivamente, anche il PM – nella sua istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari - non aveva preso in esame la ricorrenza della appena citata ipotesi di un fatto di lieve entità da individuarsi (ex art. 276 co. 1 ter cpp, ultima parte) nella condotta della DOSIO.

Ma ciò si spiega anche con il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto ed affermato dal G.I.P., **questo ufficio non aveva affatto fondato la sua istanza di revoca degli arresti domiciliari solo sulla insussistenza di eccezionali ragioni cautelari, ma anche e contestualmente sulla insussistenza di ragioni cautelari tout court.**

Questo il passaggio della istanza (peraltro prima integralmente riportata) cui si fa qui riferimento:

*"Ad avviso di questo ufficio, premesso che le esigenze in questione devono essere valutate rigorosamente in relazione alla situazione personale della DOSIO, **non sussistono le esigenze di cui all'art. 274 cpp, tanto più a livello di eccezionalità**".*

Seguiva elenco delle ragioni (già prima riportato nelle pagg. 6 e 7 di questa impugnazione) che inducevano il PM a *"parlare di assoluta innocuità e – per certi versi – di non tipicità delle descritte condotte della DOSIO"*.

Ad avviso del P.M., ancora, il provvedimento qui impugnato presenta un limite difficilmente superabile: non vi si legge alcuna parola sulla sussistenza di ragioni cautelari tali da determinare il rigetto della istanza di revoca del PM o, come ritenuto dal GIP non certo velatamente, la necessità che il PM stesso richieda l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il G.I.P., infatti, ritiene operante un automatismo tra violazione della misura in atti e sua sostituzione con quella più grave che, come è detto, non può essere ritenuto obbligatorio né alla luce dell'ultimo inciso dell'art. 276 co. 1 ter c.p.p., né alla stregua dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 40/2002.

Va precisato, però, che – per confermare la misura cautelare in atto o per aggravarla - devono in ogni caso essere ritenute sussistenti esigenze cautelari (anche in ipotesi non eccezionali) che – per le ragioni enunciate dettagliatamente da questo Ufficio (si rimanda ancora alle precedenti pagg. 6 e 7 del presente provvedimento)– non sono nella specie rilevabili, specie ove si consideri che l'udienza preliminare è fissata per l'imminente 13 dicembre c.a., e rispetto alle quali il G.I.P. non ha speso alcuna considerazione.

Quest'ufficio si rende conto, comunque, della eccezionalità della situazione che si è venuta a determinare a seguito della formulazione della istanza del 28 novembre 2016 di revoca della misura degli arresti domiciliari in atto nei confronti della DOSIO, del rigetto da parte del GIP nella giornata successiva di tale istanza ed a seguito, infine, della presente impugnazione, ma non si possono non richiamare, a tal proposito, le osservazioni già presenti nella originaria istanza (qui riportate nelle pagine nn. 8 e 9 che precedono) per porre nuovamente in evidenza la necessità di decisioni che si ritengano comunque dovute, a prescindere dalle aspettative di terzi.

E va infine ribadito quanto pure già affermato nella istanza rigettata dal G.I.P., secondo cui *“scelte diverse sarebbero adottate da questo Ufficio in presenza di analoghe condotte di persone infrasettantenni nonchè della stessa DOSIO, se suoi futuri comportamenti determinassero (ad es., per la gravità e rischio di reiterazione di eventuali diversi reati) il sorgere di eccezionali esigenze cautelari”* o di esigenze cautelari *tout court*.

PQM

Visto l'art. 310 c.p.p.;

chiede che codesto Tribunale, in accoglimento del presente appello avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice per le Indagini preliminari di Torino in premessa indicata, voglia revocare la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 cpp attualmente gravante su DOSIO Nicoletta.

Torino, 7 dicembre 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE DEL RIESAME
IN TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 7 DIC 2016

LEONARDO TRANZILANO
LEONARDO TRANZILANO

Arrando Spataro

Arrando Spataro